

Calcolo illegittimo per l'assegno individuale del Mmg?

■ L'art. 36 della Costituzione e l'art. 2233 del CC stabiliscono che il compenso deve essere adeguato all'impegno lavorativo prestato. In difformità a questo principio l'ACN del 23 marzo 2005 all'art. 59, lettera A (quota capitaria), comma 2, istituisce per il Mmg una quota di compenso denominata "assegno individuale non riassorbibile" che risulta invece calcolato in proporzione inversa rispetto al numero di assistiti in carico al medico e cioè al suo carico di lavoro, ignorando così il contenuto dell'art. 4 CC "delle fonti del diritto" che afferma: "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge".

L'assegno individuale non riassorbibile ha sostituito l'incremento della quota capitaria legato all'anzianità di laurea prima previsto dal DPR 270/2000 ed è ora calcolato mediante la moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per le quote arbitrariamente decrescenti previste in una tabella dal razionale non chiaro, definite dall'incrocio tra anzianità del medico e fasce determinate dal numero di assistiti in carico. Il risultato incongruente è che il medico di medicina generale che ha in carico più assistiti riceve in proporzione quote più basse.

L'art. 59, comma 2, appare quindi incentivare in proporzione più i medici che si autolimitano il massimale per svolgere contemporanee altre attività private che sottraggono disponibilità oraria al pubblico servizio, invece di retribuire meglio i Mmg che lavorano a tempo pieno per il servizio pubblico con un carico di assistiti consistente e quindi di lavoro maggiore e con una disponibilità oraria effettiva più ampia per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale.

L'onere dei certificati medici ai disabili e diritti violati

■ I disabili hanno diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni di cura e riabilitazione di cui hanno bisogno ai sensi della legge n. 104/1992 e la necessaria assistenza sociale ai sensi della legge n. 328/2000. Ma per esercitare questo diritto gli interessati devono presentare apposite domande corredate da un certificato medico a pagamento rilasciato dal proprio Mmg sia per essere riconosciuti disabili e invalidi civili e sia poi per accedere alle residenze protette, ai soggiorni termali, per effettuare attività fisica in corsi di ginnastica e palestre o per richiedere il riconoscimento di un aggravamento dell'invalidità civile.

Le Regioni non si fanno carico di

questi oneri che ricadono su soggetti spesso anziani e indigenti. Infatti l'art. 45 dell'ACN (23 marzo 2005) non comprende queste certificazioni mediche tra i compiti gratuiti del Mmg. Così gli Ordini dei Medici hanno stabilito tariffe minime per le singole certificazioni con onere a carico dei cittadini richiedenti.

I medici comunque a loro discrezione hanno anche la facoltà di rilasciare certificati gratuiti ai sensi dell'art. 54 del Codice Deontologico del 2006. Sarebbe più giusto che il lavoro dei medici sia retribuito e che sia lo Stato a farsi carico degli oneri per l'assistenza dei soggetti fragili. Pertanto l'onere delle certificazioni dei medici curanti a favore di disabili e indigenti dovrebbe essere a carico delle Regioni, inserendo i certificati medici oggi a pagamento tra le prestazioni aggiuntive di particolare impegno professionale previste dall'allegato D dell'ACN e retribuite al medico dalla Asl nel compenso mensile.